

Potenziali sottoscrittori dovrebbero prendere visione in particolare dell'AVVISO IMPORTANTE di pagina 3 di questi Final Terms e della sezione dei Fattori di Rischio del Prospetto di base per l'esame di alcuni aspetti di cui tener conto quando si decide di investire nei Titoli.

Final Terms

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei menzionati *Final Terms* e nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

BARCLAYS BANK PLC

(Costituita a responsabilità limitata in Inghilterra e nel Galles)

BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

(Costituita a responsabilità limitata nelle Isole Cayman)

PROGRAMMA GLOBALE DI TITOLI STRUTTURATI

Per l'emissione di Titoli

BARCLAYS BANK PLC

Fino a EUR180.000.000 Flippable Notes con scadenza il 9 marzo 2015

Serie GSN21377

In base al Programma Globale di Titoli Strutturati

Il Periodo d'Offerta decorrerà dal 5 gennaio 2010 compreso fino al 4 marzo 2010

Prezzo d'Emissione: 100 per cento del valore nominale

Il presente documento costituisce i *final terms* [condizioni definitive] delle Obbligazioni (i "*Final terms*") qui descritti ai fini dell'art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE ed è redatto in relazione al Programma Globale di Titoli Strutturati istituito da Barclays Bank PLC (la "**Banca**") e da Barclays Capital (Cayman) Limited ("**BCCL**") ed è a integrazione di e dovrebbe essere letto in collegamento con il Prospetto di Base del 5 agosto 2009, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce il prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai fini della Direttiva 2003/71/CE. Informazioni complete sull'Emittente e l'offerta dei Titoli sono solo disponibili dalla combinazione di questi *Final Terms* e del Prospetto di Base. Si può visionare il Prospetto di Base durante le normali ore d'ufficio presso la sede legale dell'Emittente e presso l'ufficio dell'Issue and Paying Agent (Agente per l'Emissione e il Pagamento) specificato, che attualmente si trova a Londra e si possono ottenere copie da tale ufficio. Parole ed espressioni definite nel Prospetto di Base e non definite nel presente documento avranno lo stesso significato quando vengono usate in questi Final Terms.

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nei presenti *Final Terms*. Per quanto è di sua conoscenza (avendo adottato la massima cura a tale scopo), le informazioni contenute in questi Final Terms sono rispondenti ai fatti e non contengono

nulla che possa incidere sulla portata di tali informazioni.

Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione intitolata "*Fattori di Rischio*" nel Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti di cui tener conto quando si decide di investire nei Titoli.

Barclays Capital

Final Terms del 15 febbraio 2010

La distribuzione di questo documento e l'offerta delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni possono essere limitate ai sensi di legge. La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi *Final Terms* di assumere informazioni in proprio e di attenersi a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni di vendita esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione "*Purchase and Sale*" del Prospetto di Base. In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'*U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, e sono assoggettate alla legislazione fiscale degli Stati Uniti. La compravendita delle Obbligazioni non è stata approvata dalla *U.S. Commodity Futures Trading Commission* in base all'*US Commodity Exchange Act* del 1936 e successive modifiche. Salvo alcune eccezioni, le Obbligazioni non potranno mai essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a *U.S. Persons* (Soggetti Statunitensi), né alcuna *U.S. Person* (Soggetto Statunitense) potrà mai negoziare o mantenere una posizione in tali Obbligazioni.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si impegna a presentare domanda affinché le Obbligazioni siano ammesse alla contrattazione sul Sistema di Negoziazione denominato "De@lDone Trading" ("DDT"), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. che agisce quale negoziatore unico, in conformità con le disposizioni degli artt. 21 e 51 del Regolamento CONSOB n. 16191/1999 e degli artt. 77/bis e ss. Del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche.

AVVISO IMPORTANTE

Potenziali sottoscrittori delle Note devono essere consapevoli che l'Emittente e la sua capogruppo Barclays PLC hanno in programma di comunicare al mercato, all'incirca il 16 febbraio 2010, i loro dati finanziari interim non revisionati per il periodo finanziario che va dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Parte A
Termini e Condizioni delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono caratterizzate dai seguenti termini e condizioni che completano, modificano e/o emendano le Condizioni di Base e/o qualsiasi Allegato Rilevante contenuti nel Prospetto di base del 5 agosto 2009.

Parti

Emittente:	Barclays Bank PLC
Garante:	N/A
Gestore[i]:	Barclays Bank PLC
<i>Determination Agent:</i>	Barclays Bank PLC
Agente per l'Emissione e il Pagamento:	The Bank of New York Mellon
Gestore della Stabilizzazione:	N/A
Curatore del Registro:	N/A
Agente per il Trasferimento:	N/A
Agente per lo Scambio:	N/A
Agenti Addizionali:	N/A

I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELL'US SECURITIES ACT DEL 1933, E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "SECURITIES ACT") E CONSISTONO IN TITOLI AL PORTATORE CHE SONO SOGGETTI AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE DEGLI STATI UNITI. SALVO ALCUNE ECCEZIONI, I TITOLI NON POSSONO ESSERE OFFERTI NE' VENDUTI NEGLI STATI UNITI OPPURE A, O PER CONTO DI, O A BENEFICIO DI US PERSONS (COME DEFINITE NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT (LA "REGULATION S")). I PRESENTI FINAL TERMS SONO STATI PREDISPOSTI DALL'EMITTENTE ALLO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA DEI TITOLI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A NON-US PERSONS AI SENSI DELLA REGULATION S E AI FINI DELLA EVENTUALE QUOTAZIONE DEI TITOLI NELLA BORSA RILEVANTE, COME DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO. PER LA DESCRIZIONE DI QUESTE E DI ULTERIORI LIMITAZIONI ALL'OFFERTA E ALLA VENDITA DEI TITOLI E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRESENTI FINAL TERMS E DEL PROSPETTO DI BASE SI RINVIA ALLA SEZIONE "ACQUISTO E VENDITA" DEL PROSPETTO DI BASE.

LA US PERSON CHE POSSIEDE LA PRESENTE OBBLIGAZIONE E' SOGGETTA ALLE LIMITAZIONI DELLE LEGGI SULL'IMPOSTA SUI REDDITI DEGLI STATI UNITI, IVI COMPRESSE LE LIMITAZIONI DI CUI ALLE SECTIONS 165(j) E 1287(a) DELL'INTERNAL REVENUE CODE DEL 1986, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Disposizioni relative alle Obbligazioni

1	Titolo:	Fino a EUR180.000.000 Flippable Notes due 9 March 2015
2	Serie:	GSN21377
3	Valuta:	EUR
4	Note:	Applicabili
	(i) Importo Nominale Totale alla Data di Emissione:	Fino a EUR180.000.000
	(ii) Taglio Specificato:	EUR1.000
5	Certificati:	N/A
6	Forma:	
	(i) Globale/Definitive/Non Certificata e dematerializzata:	Titoli Globali al Portatore: Titolo Globale Temporaneo, scambiabile con un Titolo Globale Permanente
	(ii) Modello NGN:	Applicabile
	(iii) Modello CGN:	N/A
7	<i>Trade Date</i> :	5 marzo 2010
8	Data di Emissione:	9 marzo 2010
9	Prezzo di Emissione:	100 per cento dell'Ammontare Nominale Complessivo
10	Borsa/e Rilevante/i:	N/A
11	Il seguente Allegato Rilevante ovvero i seguenti Allegati Rilevanti si applicheranno ai Titoli (<i>specificare ogni Allegato Rilevante applicabile</i>):	N/A

Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare sui Titoli

12	Interesse:	Applicabile
13	Ammontare di Calcolo per Titolo alla Data di Emissione:	EUR1.000
14	Ammontare dell'Interesse:	Come da Condizioni 4 e 24 delle Condizioni di Base
15	Base dell'Interesse:	Ferme restando le disposizioni qui di seguito riportate relative all'Opzione di Cambio (<i>Switch Option</i>) la Base dell'Interesse sarà il Tasso Variabile.

Nel caso in cui l'Emittente eserciti la propria Switch Option, la Base sarà il tasso Fisso.

16	Tasso di Interesse:	Applicabile
	(i) Tasso Fisso:	Qualora l'Emittente eserciti la <i>Switch Option</i> , il Tasso di Interesse sarà: 3,45 per cento l'anno
	(ii) Tasso Variabile:	Subordinatamente all'esercizio della <i>Switch Option</i> da parte dell'Emittente, il Tasso di Interesse sarà: Determinazione Screen Rate
	(iii) Tasso di Interesse:	N/A
	(a) Interessi Maturati nel caso si verifichi un Evento di Credito:	N/A
	(b) Dilazione di Pagamento dell'Interesse (<i>Extension Interest</i>):	N/A
	(iv) Zero Coupon:	N/A
17	Determinazione Screen Rate:	Applicabile
	(i) Tasso di Riferimento:	EURIBOR a 6 mesi
	(ii) Screen Page Rilevante:	<i>Screen page</i> EURIBOR01 di Reuters
18	Determinazione ISDA:	N/A
19	Margine:	Più 0,50 per cento annuo
20	Tasso di Interesse Minimo/Massimo:	N/A
21	Data di decorrenza degli interessi:	Data di Emissione
22	Data di Determinazione degli Interessi:	Come da Condizioni 4 e 24 delle Condizioni di Base
23	Periodi di Calcolo degli Interessi:	Come definito nella Condizione 24 delle Condizioni di Base
	(i) Date di Fine del Periodo degli Interessi:	Ogni Data di Pagamento degli Interessi, senza rettifica per quanto concerne la Convenzione del Giorno Lavorativo. Onde eliminare ogni dubbio, le Date di Fine del Periodo degli Interessi sono indicate nel successivo punto 26.
	(ii) Metodo di Calcolo degli Interessi relativo a Periodi brevi o lunghi di Calcolo degli Interessi:	N/A
24	Date di Pagamento degli Interessi:	9 marzo e 9 settembre di ogni anno, a decorrere dal 9 settembre 2010 compreso, fino alla data di

Rimborso compresa, salvo rettifica in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo, a condizione che le somme dovute agli Obbligazionisti non siano aumentate o ridotte a seguito di una tale rettifica.

Onde eliminare ogni dubbio si precisa che si prevede che le Date di Pagamento degli Interessi siano quelle indicate al successivo punto 26.

25 Frazione di Conteggio del Giorno /Day Count Fraction: Actual/Actual (ISMA)

26 Disposizioni relative ai rimedi (fall back), disposizioni relative all'arrotondamento, al denominatore e altre norme relative al metodo di calcolo degli interessi, se diverse da quelle indicate nelle Condizioni di Base: L'Emittente ha il diritto di cambiare il Tasso di Interesse pagabile in relazione a tutte le Obbligazioni (ma non solo una parte delle stesse) da Tasso Variabile a Tasso Fisso in qualsiasi Data di Decorrenza del Periodo di Interessi (come definito nella tabella che segue) a partire dal 9 marzo 2011 compreso fino al 9 settembre 2014 compreso, ma dando un preavviso agli Obbligazionisti non inferiore a 11 giorni di calendario (la "Switch Option/Opzione di Cambio").

Il Tasso Fisso sarà in vigore da tale Data di Decorrenza del Periodo di Interessi compresa e sarà il Tasso di Interessi Applicabile per tutti i Periodi di Calcolo degli Interessi rimanenti.

Onde eliminare ogni dubbio, se l'Emittente esercita l'Opzione di Cambio si precisa che l'Ammontare del Tasso di Interesse Fisso sarà pagato alla Data di Pagamento degli Interessi corrispondente alla relativa Data di Decorrenza del Periodo di Interessi indicata nella tabella riprodotta qui di seguito.

Numero di Periodi di Interesse	Data di Decorrenza del Periodo di Interesse	Data di Fine del Periodo di Interesse	Date di Pagamento degli Interessi
1	09-Mar-10	09-Set-10	09- Set -10
2	09-Set-10	09-Mar-11	09-Mar-11
3	09-Mar-11	09-Set-11	09- Set -11

4	09-Set-11	09-Mar-12	09-Mar-12
5	09-Mar-12	09-Set-12	10-Set-12
6	09-Set-12	09-Mar-13	11-Mar-13
7	09-Mar-13	09-Set-13	09-Set-13
8	09-Set-13	09-Mar-14	10-Mar-14
9	09-Mar-14	09-Set-14	09-Set-14
10	09-Set-14	09-Mar-15	09-Mar-15

Disposizioni relative al Rimborso

- 27 Data di Rimborso: 9 marzo 2015
- 28 Metodo di Liquidazione: Liquidazione per Contanti
- 29 Valuta di Liquidazione: EUR
- 30 Ammontare di Calcolo per Titolo alla Data di Emissione: EUR1.000
- 31 Condizioni relative ai Titoli Liquidati per Contanti:
- (i) Ammontare Finale della Liquidazione per Contanti: Ammontare del Calcolo x 100%
- (ii) Data del Rimborso Anticipato per Contanti: In relazione a un evento di rimborso anticipato in base alle condizioni delle Obbligazioni, l'Ammontare del Rimborso Anticipato per Contanti sarà determinato dal *Determination Agent* quale valore di mercato allora in vigore delle Obbligazioni, rettificato per prendere in considerazione tutti i costi, le perdite e le spese che sono sostenute (oppure si prevede che vengano sostenute) da (ovvero per conto di) l'Emittente in collegamento con il rimborso anticipato ovvero l'annullamento delle Obbligazioni, ivi compresa (senza duplicazione o limitazione) la cessazione della copertura ed i costi di reimpiego del finanziamento (*breakage costs*) (sia effettivi che teorici).
- Nel determinare l'Ammontare del Rimborso Anticipato per Contanti, il *Determination Agent* potrà prendere in considerazione i prezzi prevalenti sul mercato e/o i modelli di proprietà per la determinazione dei prezzi oppure, ove tali metodi di determinazione dei prezzi potrebbero non determinare un risultato commercialmente

		ragionevole, potrà stimare tale ammontare in buona fede e in maniera commercialmente ragionevole. Tale ammontare sarà determinato dal <i>Determination Agent</i> al verificarsi dell'evento che dà origine al rimborso anticipato oppure all'annullamento delle Obbligazioni oppure appena ciò sarà ragionevolmente fattibile.
	(iii) Data di Rimborso Anticipato per Contanti:	Secondo la definizione della Condizione 24 delle Condizioni di Base
	(iv) Prezzo di Liquidazione per Contanti in caso di Turbativa:	N/A
32	Condizioni relative ai Titoli con Consegna Fisica:	
	(i) Diritto al Rimborso Fisico Finale:	N/A
	(ii) Data del Rimborso Fisico Finale:	N/A
	(iii) Data/e della Consegna Fisica:	N/A
	(iv) Sostituzione del Diritto/Entitlement Substitution:	N/A
33	Evento di <i>Nominal Call</i> :	N/A
34	Opzione di Acquisto/Call Option:	N/A
35	Opzione di Vendita/Put Option:	N/A
36	Evento di Rimborso Anticipato Specificato:	N/A
37	Requisiti Minimi e Massimi del Rimborso:	N/A
38	Data/e di Valutazione:	N/A
39	Ora di Valutazione:	N/A
40	Data/e di <i>Averaging</i> :	N/A
41	Ulteriori Eventi di Turbativa in aggiunta a quelli indicati nella Condizione 24 delle Condizioni di Base e a qualsiasi Allegato Rilevante applicabile:	
	(i) Altro Evento di Turbativa Addizionale:	N/A
	(ii) Turbativa della Copertura nella Giurisdizione Interessata :	N/A
	(iii) Incremento del Costo della Copertura nella Giurisdizione Interessata:	N/A
	(iv) Giurisdizione Interessata :	N/A

42	Titoli legati ad Azioni:	N/A
43	Titoli legati a Indici (<i>solo per gli Indici su Azioni</i>):	N/A
44	Titoli Legati all'Inflazione:	N/A
45	Titoli Legati a Fondi:	N/A
46	Titoli Legati a Cambi Valutari/FX Linked Securities:	N/A
47	Titoli Legati al Credito:	N/A
48	Titoli Legati a Commodity:	N/A
49	Ulteriori termini e condizioni relativi ai Titoli:	N/A

Disposizioni relative alla Liquidazione

50	Ammontare Minimo della Liquidazione:	N/A
51	Liquidazione relativa ai Titoli Nominativi APK, ai Titoli Nominativi Svedesi, ai Titoli Nominativi VPS o ai Titoli Spagnoli:	N/A
52	Disposizioni aggiuntive relative a Imposte e Spese di Liquidazione:	N/A

Definizioni

53	Giorno Lavorativo:	Come definito nella Condizione 24 delle Condizioni di Base
54	Business Centre(s)/Centro/i Finanziari Aggiuntivo/i:	N/A

Limitazioni alla vendita e disposizioni relative alla certificazione

55	Restrizioni che riguardano la vendita fuori degli Stati Uniti :	<p>Come descritto nel Prospetto di Base e inoltre: <u>Repubblica Italiana</u></p> <p>Ferme restando le condizioni dell'offerta al pubblico indicate nella Parte B qui di seguito:</p> <p>Fino a quando i Titoli non saranno registrati, e fino a quando il collocamento dei Titoli non sarà registrato ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari, non potrà essere offerto, venduto o consegnato alcun Titolo, né potranno essere distribuite copie del Prospetto di Base (compresi i presenti <i>Final Terms</i>), dei supplementi al Prospetto di Base o di qualunque altro documento connesso ai Titoli, nella Repubblica Italiana, tranne che:</p> <p>(i) ad investitori qualificati, secondo la definizione</p>
----	---	--

dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria") e le disposizioni attuative della CONSOB e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003;

(ii) in altre circostanze esenti dalle norme sulla sollecitazione del pubblico risparmio di cui all'articolo 100 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria e all'articolo 34, paragrafo primo, del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche (il Regolamento n. 11971).

Qualsiasi offerta, vendita o consegna dei Titoli o distribuzione di copie del Prospetto di Base, dei supplementi al Prospetto di Base o di qualsiasi altro documento correlato ai Titoli nella Repubblica Italiana ai sensi dei precedenti commi (i) e (ii) deve:

(a) essere realizzata da una società d'investimento, un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzati a svolgere le suddette attività nella Repubblica Italiana in conformità con il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, con il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modifiche) e con il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche (il "**Testo Unico Bancario**"); e

(b) ottemperare all'articolo 129 del Testo Unico Bancario, e successive modifiche, e alle norme attuative della Banca d'Italia, e successive modifiche di volta in volta apportate, in virtù delle quali la Banca d'Italia può richiedere informazioni sull'emissione o sull'offerta di valori mobiliari nella Repubblica Italiana; e

(c) ottemperare ad ogni altra legge e normativa vigente applicabile o requisiti imposti dalla CONSOB o da altra autorità italiana.

Disposizioni Generali

57	Convenzione del Giorno Lavorativo:	Giorno Successivo
58	Sistema/i di Gestione Accentrata Rilevante/i:	Euroclear Clearstream, Luxembourg
59	Se sindacato, nomi dei Managers:	N/A
60	Informazioni relative ai Titoli Parzialmente Liberati:	N/A
61	Relativi codici dei titoli:	ISIN: XS0475120852 Codice Comune: 047512085
62	Modifiche al <i>Master Subscription Agreement</i> e/o al <i>Master Agency Agreement</i> :	N/A
63	Condizioni e/o modifiche aggiuntive rispetto alle Condizioni dei Titoli:	N/A

Parte B
Altre Informazioni

1 QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE

- | | | |
|-------|---|-----|
| (i) | Quotazione | N/A |
| (ii) | Ammissione alla Contrattazione: | N/A |
| (iii) | Stima delle spese complessive correlate all'ammissione alla contrattazione: | N/A |

2 RATINGS

Ratings: I Titoli non hanno ricevuto singolarmente un rating.

3 NOTIFICA

La *Financial Services Authority* del Regno Unito ha fornito il 5 agosto 2009 alle autorità competenti in Italia (CONSOB) un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità con la Direttiva Prospetti.

4 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Ad eccezione di quanto illustrato nella sezione "Sottoscrizione e Vendita", per quanto risulta all'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha interessi rilevanti nell'offerta.

5 MOTIVI DELL'OFFERTA, STIMA DEI RICAVI NETTI E DELLE SPESE TOTALI

- | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| (i) | Motivi dell'offerta: | Finanziamento in genere |
| (ii) | Ricavi netti stimati: | Fino a EUR180.000.000 |
| (iii) | Spese totali stimate: | N/A |

6 SOLO PER I TITOLI A TASSO FISSO - RENDIMENTO

Indicazione del rendimento: N/A

7 SOLO PER I TITOLI A TASSO VARIABILE – TASSI DI INTERESSE STORICI

N/A

8 PERFORMANCE DELL'ATTIVO/I DI RIFERIMENTO O ALTRA VARIABILE, SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVO/I DI RIFERIMENTO E/O ALTRO SOTTOSTANTE

Scenario situazione non favorevole

Rendimento annuo lordo pari a 1,056% (equivalente a 0,924% netto).

Periodo Cedolare	Fixing Euribor a 6 mesi	Esercizio dell'opzione Flippable	Data di Inizio Periodo Cedolare	Data di Fine Periodo Cedolare	Date di Pagamento	Tasso annuo delle cedole semestrali
1	1.00%		09-Mar-10	09-Set-10	09-Set-10	1.50%
2	0.90%		09-Set-10	09-Mar-11	09-Mar-11	1.40%
3	0.80%	NO	09-Mar-11	09-Set-11	09-Set-11	1.30%
4	0.70%	NO	09-Set-11	09-Mar-12	09-Mar-12	1.20%
5	0.60%	NO	09-Mar-12	09-Set-12	10-Set-12	1.10%
6	0.50%	NO	09-Set-12	09-Mar-13	11-Mar-13	1.00%
7	0.40%	NO	09-Mar-13	09-Set-13	09-Set-13	0.90%
8	0.30%	NO	09-Set-13	09-Mar-14	10-Mar-14	0.80%
9	0.20%	NO	09-Mar-14	09-Set-14	09-Set-14	0.70%
10	0.10%	NO	09-Set-14	09-Mar-15	09-Mar-15	0.60%
Rendimento Annuale Lordo						1,056%
Rendimento Annuale Netto						0,924%

Scenario situazione intermedia

Rendimento annuo lordo pari a 2,866% (equivalente a 2,509% netto).

Periodo Cedolare	Fixing Euribor a 6 mesi	Esercizio dell'opzione Flippable	Data di Inizio Periodo Cedolare	Data di Fine Periodo Cedolare	Date di Pagamento	Tasso annuo delle cedole semestrali
1	1.00%		09-Mar-10	09-Set-10	09-Set-10	1.50%
2	1.25%		09-Set-10	09-Mar-11	09-Mar-11	1.75%
3	1.75%	NO	09-Mar-11	09-Set-11	09-Set-11	2.25%
4	2.25%	NO	09-Set-11	09-Mar-12	09-Mar-12	2.75%
5	2.75%	NO	09-Mar-12	09-Set-12	10-Set-12	3.25%
6	3.25%	SI	09-Set-12	09-Mar-13	11-Mar-13	3.45%
7	3.75%	SI	09-Mar-13	09-Set-13	09-Set-13	3.45%
8	4.25%	SI	09-Set-13	09-Mar-14	10-Mar-14	3.45%
9	4.75%	SI	09-Mar-14	09-Set-14	09-Set-14	3.45%
10	5.25%	SI	09-Set-14	09-Mar-15	09-Mar-15	3.45%
Rendimento Annuale Lordo						2,866%
Rendimento Annuale Netto						2,509%

Scenario situazione favorevole

Rendimento annuo lordo pari a 3,271% (equivalente a 2,861% netto).

Periodo Cedolare	Fixing Euribor a 6 mesi	Esercizio dell'opzione Flippable	Data di Inizio Periodo Cedolare	Data di Fine Periodo Cedolare	Date di Pagamento	Tasso annuo delle cedole semestrali
------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

1	1.50%		09-Mar-10	09-Set-10	09-Set-10	2.00%
2	2.50%		09-Set-10	09-Mar-11	09-Mar-11	3.00%
3	3.00%	SI	09-Mar-11	09-Set-11	09-Set-11	3.45%
4	3.10%	SI	09-Set-11	09-Mar-12	09-Mar-12	3.45%
5	3.20%	SI	09-Mar-12	09-Set-12	10-Set-12	3.45%
6	3.30%	SI	09-Set-12	09-Mar-13	11-Mar-13	3.45%
7	3.40%	SI	09-Mar-13	09-Set-13	09-Set-13	3.45%
8	3.50%	SI	09-Set-13	09-Mar-14	10-Mar-14	3.45%
9	3.60%	SI	09-Mar-14	09-Set-14	09-Set-14	3.45%
10	3.70%	SI	09-Set-14	09-Mar-15	09-Mar-15	3.45%
Rendimento Annuale Lordo						3.271%
Rendimento Annuale Netto						2.861%

9 PERFORMANCE DEL TASSO O TASSI DI CAMBIO E SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO

N/A

10 INFORMAZIONI OPERATIVE

Eventuale sistema o sistemi di gestione N/A
 accentrata diversi da Euroclear Bank S.A./N.V.
 e da Clearstream Banking Société Anonyme
 (con i rispettivi indirizzi) e relativo numero o
 numeri di identificazione:

Consegna: Consegna esente da pagamento

Nome e indirizzo di ulteriori ed eventuali N/A
 Agenti per il Pagamento[dell'Agente per
 l'Emissione e il Pagamento di APK /
 dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento
 Svedese / dell'Agente per l'Emissione e il
 Pagamento di VPS / dell'Agente per
 l'Emissione e il Pagamento dei Titoli Spagnoli]:

Destinati ad essere detenuti in maniera da
 permetterne l'idoneità all'Eurosistema: No

11 INFORMAZIONI SULL'OFFERTA

Prezzo d'Offerta: EUR1.000 per Obbligazione

A. Valore della componente derivativa::

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata dalla vendita, da parte del portatore di un'opzione Flippable sul tasso Euribor a 6 mesi aumentato dello 0,50%. Il suo valore, alla data del 22 Dicembre 2009, calcolato utilizzando il modello ad Alberi Trinomiali, è pari al -2,06%.

B. Valore della componente obbligazionaria:

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che alla scadenza rimborsa il 100% e paga una cedola variabile semestrale lorda in corrispondenza della Data di Pagamento della Cedola pari al tasso Euribor 6 a mesi aumentato dello 0,50%. L'Emittente, a sua discrezione, ogni sei mesi a partire dal Periodo Cedolare che inizia il 9 marzo 2011, può convertire il tasso variabile in un tasso fisso pari al 3,45%; se l'opzione viene esercitata l'obbligazione pagherà 3,45% ad ogni Data di Pagamento della Cedola fino a scadenza. Il valore della componente obbligazionaria, alla data del 22 Dicembre 2009 è pari a 100,06%.

Il Prezzo di Emissione di ogni Obbligazione include un elemento di commissione, comprensivo delle Commissioni di Vendita e delle commissioni di Gestione, che saranno versate dall'Emittente, rispettivamente, al Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) e, tramite quest'ultimo, ai Collocatori, informazioni su tale commissione sono disponibili su richiesta. Esiste inoltre una componente derivativa implicita ed una componente obbligazionaria, tali che il Prezzo di Emissione può essere scomposto come segue:

Valore della componente obbligazionaria
100,06%

Valore della componente derivativa
implicita -2,06%

Commissioni di Collocamento 1,60%

Commissioni di Gestione 0,40%

Prezzo di Emissione 100,00%

Periodo d'Offerta e Collocatori

Italia: Il Periodo d'Offerta in Italia decorrerà dal 5 gennaio 2010 compreso fino al 4 marzo 2010 compreso.

Le Obbligazioni collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, saranno offerte dal 16 febbraio 2010 compreso al 25 febbraio 2010 compreso.

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico nella Repubblica Italiana, tramite i seguenti istituti (ciascuno un "Collocatore" e insieme i "Collocatori"):

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Antonveneta S.p.A.
MPS Banca Personale S.p.A.

Né il Responsabile del Collocamento né i Collocatori assumono obblighi di garanzia in ordine al collocamento delle Obbligazioni

Offerta non esente

L'offerta delle Obbligazioni in Italia può avvenire tramite il Consorzio di Collocamento, (il "Consorzio di Collocamento") ed ogni Collocatore rispetto al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale in via Leone Pancaldo, 4, Firenze, appartenente al Gruppo Montepaschi, agirà come Responsabile del Collocamento, secondo la legge e la

regolamentazione italiana applicabile all'Offerta, oltre che, in base all'articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia durante il periodo che inizia il giorno 5 gennaio 2010 compreso e termina il 4 marzo 2010 compreso, nelle ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico per operazioni a Milano, Italia. Le Obbligazioni saranno collocate in Italia dai Collocatori e nessun impegno è stato assunto da terzi a garanzia della sottoscrizione delle Obbligazioni.

Un potenziale Sottoscrittore sottoscriverà le Obbligazioni in base agli accordi in essere tra il Collocatore e i suoi clienti che riguardano la sottoscrizione di valori mobiliari in generale. Ai Titolari di Obbligazioni non sarà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con Barclays Bank PLC che siano correlati alla sottoscrizione di Obbligazioni.

Condizioni alle quali è subordinata l'offerta:

Le offerte delle Obbligazioni presentate prima della Data di Emissione sono subordinate alla rispettiva emissione. Le Obbligazioni saranno assegnate in base alla disponibilità facendo riferimento all'ordine di ricezione delle richieste degli investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di revocare, previo accordo con il Responsabile del Collocamento, l'offerta delle Obbligazioni in qualunque momento prima della fine del Periodo di Offerta. Per maggior chiarezza si precisa che, qualora il potenziale investitore abbia presentato la richiesta e l'Emittente eserciti il suddetto diritto, detto potenziale investitore non avrà diritto a sottoscrivere o altrimenti acquisire le Obbligazioni, e qualunque richiesta sarà automaticamente annullata

e il denaro versato per l'acquisto sarà restituito al richiedente.

Descrizione della procedura di richiesta:	Le richieste relative alle Obbligazioni possono essere presentate, in Italia, tramite il relativo Collocatore. La distribuzione avverrà in base alle consuete procedure del Collocatore.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione delle somme in eccesso pagate dai richiedenti:	N/A
Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:	N/A
Modo e data in cui saranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	I risultati dell'offerta saranno resi noti a cura del Responsabile del Collocamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet www.mpsc capitalservices.it , in base all'art. 13 co. 2 del Regolamento 11971/1999
Informazioni sul metodo e limiti di tempo per il pagamento a saldo e la consegna delle Obbligazioni :	Le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del pagamento all'Emittente da parte del Collocatore dei fondi netti di sottoscrizione. I singoli sottoscrittori saranno informati dal Collocatore in merito alle modalità di regolamento delle Obbligazioni nel momento in cui essi presentano la domanda di sottoscrizione.
Categorie di potenziali investitori ai quali sono offerte le Obbligazioni e se una o più tranches sono state riservate a determinati paesi:	Le offerte possono essere fatte dal Collocatore a qualunque soggetto. Eventuali offerte in altri paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) saranno fatte dal Collocatore soltanto in base all'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti attuata in tali paesi.
Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione	I singoli investitori saranno informati dal relativo Collocatore in merito alle

se le contrattazioni possono iniziare prima dell'effettuazione della notifica: Obbligazioni loro assegnate nel momento in cui presentano la rispettiva richiesta.

Non potranno aver luogo contrattazioni relative alle Obbligazioni prima della Data di Emissione.

Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente: N/A

Nome/i e indirizzo/i, per quanto risulta all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta. I Collocatori sopra indicati a seguenti indirizzi:

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italia

Banca Antonveneta S.p.A.
Piazzetta Turati 2
35131 Padova
Italia

MPS Banca Personale S.p.A.
Strada Prov.le Lecce-Surbo,
Zona industriale,
73100 Lecce
Italia

ALLEGATO

REGIME FISCALE

Le affermazioni relative alla tassazione fatte nel presente documento si basano sulla normativa vigente in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ai cambiamenti di legge che interverranno dopo tale data, e tali cambiamenti possono avere anche valore retroattivo. La seguente nota sintetica non pretende di essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di tenore fiscale, che possono essere pertinenti nell'adottare una decisione di sottoscrivere, acquistare, essere proprietari di o alienare le obbligazioni, né pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali (come gli intermediari di valori mobiliari o commodities) possono essere soggetti a norme speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente tutte le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla sottoscrizione, dal possesso delle Obbligazioni.

Trattamento fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, e successive modifiche (il **Decreto n. 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni emessi *inter alia* da emittenti non residenti in Italia.

Se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate (a meno che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, interessi, premi o altri redditi correlati alle Obbligazioni, maturati durante il periodo di possesso sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Trattamento fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, e successive modifiche (il **Decreto n. 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni emessi *inter alia* da emittenti non residenti in Italia.

Qualora l'investitore residente in Italia sia (i) una società di capitali ovvero una entità commerciale simile oppure una stabile organizzazione in Italia di una società straniera alla quale le Obbligazioni siano effettivamente correlate e le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e altro reddito derivante dalle Obbligazioni non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella relativa dichiarazione dei redditi dell'Obbligazionista e sono perciò soggetti all'imposta generale italiana delle persone giuridiche (e, in alcune circostanze, in considerazione dello "status" dell'Obbligazionista, anche all'IRAP – ovvero all'imposta regionale sulle attività produttive).

In base al regime corrente previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i pagamenti degli interessi sulle Obbligazioni corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi di tali fondi immobiliari.

Se l'investitore residente in Italia è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Se l'investitore residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato della gestione di portafoglio, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11,00%.

Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, SGR, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanza (ognuno denominato **l'Intermediario Autorizzato**).

Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire, in ogni modo, nella riscossione degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un cambiamento dell'Intermediario Autorizzato presso cui le Obbligazioni sono depositate.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall'entità che paga gli Interessi all'Obbligazionista.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato, e tale imposta sarà prelevata come ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni.

Obbligazionisti non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta in Italia sul pagamento di Interessi o premi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione, qualora le Obbligazioni siano detenute in Italia, gli Obbligazionisti non residenti dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi della normativa fiscale italiana.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura giuridica dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società di capitali italiana o una entità commerciale simile (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgono un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni sono correlate.

Se l'Obbligazionista residente in Italia è una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in connessione con l'esercizio di un'attività d'impresa e con taluni altri soggetti, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva a un'aliquota pari al 12,50%. Gli investitori possono compensare le perdite con i guadagni.

In relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contribuenti possono scegliere uno tra i regimi descritti di seguito.

Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile alle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva sarà applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Le persone fisiche residenti in Italia, non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, sono tenute ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente al saldo delle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate in qualunque dei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le obbligazioni siano correlate possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime di tassazione separata delle plusvalenze è applicabile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia espressamente e tempestivamente esercitata dall'Obbligazionista, per mezzo di una comunicazione scritta. Il depositario è responsabile dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni (nonché in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze. Inoltre, il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai proventi da accreditare all'Obbligazionista, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'Obbligazionista stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Eventuali plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse, anche se non ancora realizzate, nel calcolo della rivalutazione del patrimonio gestito maturata a fine anno, fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, che deve essere prelevata e versata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, in qualsiasi dei quattro anni d'imposta successivi. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate su mercati regolamentati oppure (ii) se non negoziate su mercati regolamentati, non siano detenute in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, (il **Decreto n. 262**) convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, per atto tra vivi o causa di morte, di qualsiasi attivo di valore (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro valore mobiliare), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea diretta, il 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che eccede Euro 1.000.000;
- (ii) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado o gli affini fino al terzo grado, il 6%, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. La successione in favore di fratelli o sorelle è anch'essa soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni all'aliquota del 6% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 100.000; e
- (iii) a per tutti gli altri casi di successione o donazione si applicherà l'aliquota del 8% sul valore pieno della successione o della donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'articolo 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (**Decreto n. 248**) convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 ha abrogato la tassa sui contratti di borsa istituita con Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa con decorrenza 31 dicembre 2007, i contratti relativi al trasferimento di valori mobiliari sono soggetti all'imposta di registro nel seguente modo: (i) gli atti

pubblici e gli atti autenticati sono soggetti all'imposta di registro fissa pari a € 168; (ii) le scritture private sono soggette all'imposta di registro soltanto in caso di uso o di registrazione volontaria.

Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (**Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Attuazione in Italia della Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto Legislativo del 18 aprile 2005 n. 84 (**Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a decorrere dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale dello Stato estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.